

Allegato n. 5 al Verbale del C.d.A. del 15.02.2014

FONDAZIONE CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ONLUS
BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)
via Facchinetti, 2 - 24053 BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
d. lgs. n. 231/01**

PARTE GENERALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La responsabilità amministrativa dell'ente d.lgs. 231/01: considerazioni introduttive del quadro normativo.

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilità delle persone giuridiche in materia penale. E' stata infatti configurata a carico dell'ente una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, dipendente da reati, tassativamente elencati dal legislatore, quali illeciti presupposto, commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o anche da dipendenti.

In altri termini, non si tratta di una vera e propria responsabilità penale dell'ente, tuttavia l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente e le relative sanzioni sono attribuite al giudice penale.

Innovativo è anche il sistema sanzionatorio. La normativa prevede delle *quote* che rappresentano il meccanismo con cui viene quantificata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 11 d.lgs. 231/01. Per ogni illecito il giudice può scegliere quante quote applicare (minimo 100, massimo 1.000) e può determinare il valore della singola quota, che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro; salvo i casi di riduzione della sanzione pecuniaria ove l'importo della quota è sempre pari a 103 euro: art. 11 comma 3° e art. 12 d.lgs. 231/01.

Il giudice può decidere in base a questi elementi: gravità del fatto; grado di responsabilità dell'ente; attività svolta per eliminare o attuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, tenendo conto della condizione economica dell'ente.

Oltre alle sanzioni di tipo pecuniario vi sono sanzioni interdittive previste dall'art. 9

d.lgs. 231/01 quali: l'interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, vi sono due ulteriori sanzioni, quali la confisca e la pubblicazione della sentenza.

L'aspetto punitivo, peraltro, è temperato dalla previsione di particolari meccanismi che comportano l'esonero da responsabilità per l'ente, incentrati sull'adozione di determinati modelli di organizzazione e gestione aziendale.

I reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente sono, allo stato, un numero ben definito. Tuttavia il sistema è costruito in modo da consentire l'estensione della disciplina sulla responsabilità dell'ente ad ulteriori fattispecie di reato.

Ai fini della responsabilità dell'ente è necessario che i reati, commessi dalle persone fisiche (chi amministra, dirige, rappresenta o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo o anche coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti sopra indicati e cioè i lavoratori subordinati), siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I due termini, interesse e vantaggio, sono inquadrabili in un contesto non strettamente economico e sotto il profilo soggettivo sono riconducibili ad una sorta di *colpa di organizzazione* : occorre che il fatto-reato sia espressione di un deficit di

organizzazione e quindi rimproverabile all'ente.

In sintesi, si esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui questo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione volto a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Modello organizzativo che deve essere approvato con delibera del consiglio di amministrazione e che deve tradursi in un sistema operativo dotato di sensori per tener sotto controllo il rischio reato.

Pertanto, all'ente viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali costruiti tenendo conto del rischio reato, calibrati in modo tale da evitare la realizzazione di determinate condotte illecite: si sottolinea non una mera adozione, posto che l'esenzione da responsabilità dell'ente consegue solo ad una efficace ed effettiva attuazione del modello organizzativo adottato.

L'efficace ed effettiva attuazione del modello si ottiene attraverso l'analisi di un insieme di regole che si ottiene strutturando il modello attraverso:

- a) mappatura delle aree aziendali a rischio: al fine di dare pratica attuazione al modello questa fase deve essere svolta attraverso interviste e conseguenti verbali per dare prova dell'esistenza di un modello "sartoriale" dell'ente; in altri termini si dovrà incrociare l'ipotesi di reato con le funzioni e le attività svolte attraverso procedure e protocolli operativi da verificare all'interno dell'ente al fine di dimostrare che la condotta del reo si sia svolta fraudolentemente rispetto alle procedure così da escludere il coinvolgimento dell'ente;
- b) un codice etico che preveda norme comportamentali e sanzioni disciplinari;
- c) da un organo di vigilanza che abbia i requisiti dell'autonomia e indipendenza al fine di vigilare, in posizione di terzietà, sul modello organizzativo, con relativi po-

teri di iniziativa e di controllo. I poteri dell'organo di vigilanza sono poteri ispettivi che esercita con modalità stabilite da regolamento (ad es. per ogni ingresso nell'ente deve essere redatto verbale sottoscritto dai presenti), poteri di accesso alle informazioni e documenti nonché poteri di controllo sulle deleghe e procure e delle procedure operative.

La nomina dell'organo di vigilanza deve essere fatta dall'organo di vertice dell'ente e la giurisprudenza ha, inoltre, ribadito l'esigenza di scegliere il tipo di composizione, mono o plurisoggettiva, anche in relazione alle dimensioni aziendali. Va precisato che i poteri dell'organo di vigilanza sono preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel modello e non vi è pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione dell'ente: non gli competono poteri di gestione, organizzativi né sanzionatori.

Tuttavia è necessario che siano comunicate all'organo di vigilanza, anche con mail dedicate, le ispezioni degli enti sovraordinati (Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, ASL, etc.), le denunce e il contenzioso dell'ente, le variazioni alle procedure e/o protocolli del modello, con particolare riguardo al coordinamento tra organo di vigilanza e le figure che rivestono funzioni di controllo esistenti nell'ente nonché con le persone deputate alle funzioni interessate dalle attività a rischio reato: ad es. revisore dei conti e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante della sicurezza dei lavoratori, organo dirigente. La comunicazione tra ente e organo di vigilanza riveste fondamentale importanza per l'attuazione concreta del modello. I flussi d'informazione per la loro grande rilevanza devono essere resi noti anche tramite la diffusione del modello stesso ai dipendenti dell'ente anche con una definizione di programmi di formazione del per-

sonale.

Nell'anno 2012 è intervenuta una **circolare della Guardia di Finanza, (circolare n.83607/2012)**, che ha introdotto un protocollo di tecniche di indagini su tutto il territorio italiano, espressamente dedicata ai reati presupposto previsti dal d.lgs n. 231/01. In particolare il percorso operativo dell'attività della polizia giudiziaria è incentrato su determinati passaggi che in breve si riassumono:

- individuare la sussistenza di un concreto vantaggio e interesse per l'ente (art.5 D.L.vo n. 231/01 “ *L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.*);
- individuare gli autori delle illecite condotte ed acquisire ogni utile elemento di prova e di supporto in ordine alla volontà e alla rappresentazione del fatto-reato che caratterizza la condotta dell'agente, ciò per valutare se la persona fisica abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: per cui l'ente non è responsabile;
- verifica dell'idoneità dei modelli di gestione adottati dall'ente per escludere la propria responsabilità (art.6 comma 1° D. L.vo n. 231/01 *Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art.5 comma 1 lettera a), l'ente non risponde se prova che: a)l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ;*

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) .

Nel caso in cui autore del reato sia soggetto "apicale" l'ente dovrà provare l'idoneità del modello a prevenire il reato, dimostrando la concreta adozione dello stesso in ambito delle procedure decisionali, con evidente inversione dell'onere della prova. Qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti, l'onere probatorio si sposterà a carico degli organi inquirenti.

Con specifico riguardo al modello organizzativo la circolare della Guardia di Finanza prevede come "*in primis, dunque, l'attività investigativa dovrà essere indirizzata sul modello, sul suo contenuto dichiarativo e descrittivo; in secondo luogo, l'indagine dovrà focalizzarsi sull'efficacia del modello ...verificare la conformità dei comportamenti concreti rispetto alle regole del modello...*"; prosegue poi, sempre la circolare della Guardia di Finanza "*il corretto ed efficace svolgimento dei compiti affidati all'organo di vigilanza sono presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità dell'ente*".

In ambito di modelli di organizzazione e di gestione la normativa prevede come gli stessi devono rispondere alle seguenti esigenze:

1) comma 2° dell'art.6 D.L.vo n. 231/01:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

2) comma 3° dell' art. 7 D.L.vo n. 231/01:

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

3) comma 4° art.7 D.L.vo n. 231/01:

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b) *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Reati presupposto della responsabilità dell'ente

Il d.lgs. n. 231/01 alla sezione III intitolata *Responsabilità amministrativa da reato* introduce dall'art. 24 e seguenti un elenco di reati che negli anni è stato aggiornato dal legislatore.

a. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-bis c.p.).

b. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica amministrazione (art. 25):

- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione (art. 318 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

c. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23).

Anche il delitto di cui all'art. 23, comma 1, del Lgs. n. 231/01 è un reato presupposto dalla cui commissione consegue la responsabilità amministrativa dell'ente ex commi 2 e 3 del citato articolo.

La successiva implementazione del novero dei reati presupposto

Successivamente, e a più riprese, il legislatore ha ampliato la lista dei cc.dd. reati-presupposti, che a tutt'oggi, per comodità espositiva, possono essere compresi nelle seguenti categorie:

a. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

b. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti

le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

L'introduzione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, svincolato dal carattere della transnazionalità, ha ed avrà conseguenze nella prevenzione e nel contrasto non solo della criminalità organizzata. Infatti, con tale estensione normativa è ora possibile, non solo in via astratta, applicare la disciplina del d.lgs. n. 231/01 con riguardo a quei reati che, pur non rientrando nella categoria dei reati presupposto (es. reati tributari, usura, abusiva attività di intermediazione finanziaria...) potrebbero costituire i delitti-fine di un'associazione per delinquere.

c. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- d. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis):**
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

e. Reati societari (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

f. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 09/12/1999 (art. 25-quater).

g. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater).

h. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.).

i. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

j. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

k. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Con tale norma è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti a tutte le condotte di riciclaggio/reimpiego a decorrere dal 30 aprile 2008.

I. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o dramma-

tico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941).

m. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

n. Reati ambientali (art. 25-undecies):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- Reati ambientali in tema di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2,

3 e 5, del d.lgs n. 152/2006);

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 e 3, del d.lgs n. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, del d.lgs n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, del d.lgs n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del d.lgs n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, del d.lgs n. 152/2006);
- Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti [art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo), 8 (primo e secondo periodo), del d.lgs n. 152/2006];
- Violazioni in tema di emissione o in assenza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione concessa (art. 279, comma 5, del d.lgs n. 152/2006);
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 6, comma 4, 3 bis, comma 1, della L. n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, del L. n. 549/1993);
- Inquinamento colposo e doloso (artt. 8, commi 1 e 2, 9, commi 1 e 2, del d.lgs n. 202/2007).

o. Impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies)

Tale articolo è stato aggiunto dal d.lgs. 109/2012 in attuazione della direttiva 2009/52/CE. Prevede una sanzione pecuniaria (da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150 mila euro - commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità

dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti) per i datori che occupano più di tre lavoratori irregolari, oppure lavoratori minori in età non lavorativa o ancora lavoratori sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento lavorativo.

Alla sanzione pecuniaria, nelle medesime ipotesi, si aggiungono le pene previste dal Testo unico sull'immigrazione, che, in forza del d.lgs. 109/2012, all'art. 22, comma 12 bis, prevede un aumento delle stesse da un terzo alla metà.

Delibera Giunta Regione Lombardia n. IX/3540 del 30.05.2012: introduzione del modello organizzativo gestionale di controllo quale requisito trasversale di accreditamento per le unità di offerta socio-sanitarie.

L'applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 da parte della Regione Lombardia ai soggetti gestori di unità di offerta sociosanitarie residenziali è stato introdotto dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3540 del 30.05.2012.

La Regione Lombardia intende l'applicazione del modello organizzativo come ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza dell'operato sia della Regione che dell'ente accreditato, con lo scopo di migliorare l'organizzazione e l'efficienza di funzionamento.

L'adeguamento al requisito trasversale di accreditamento relativo all'applicazione del modello di cui al d.lgs. n. 231/01 deve essere garantito entro la data del 31.12.2012 per le unità d'offerta residenziali con capacità recettiva pari o superiore agli 80 posti letto.

Il modello organizzativo si articola in due parti: generale e speciale. Il modello organizzativo parte generale descrive la disciplina di riferimento, l'assetto organizza-

tivo dell'ente, il sistema di Governance (tra cui il sistema disciplinare), prevede inoltre un'attività di formazione dei dipendenti.

La parte speciale si articola in presidi come procedure, protocolli, ordini di servizio specificamente adottati per la gestione del rischio di commissione di reati di cui all'elenco del d.lgs. n. 231/01; la Regione Lombardia specifica poi il riferimento ad aree caratteristiche e riporta le seguenti aree a titolo esemplificativo: (*es. flussi e debiti informativi, tariffazione, somministrazione dei farmaci, cura degli ospiti, salute e sicurezza sul posto del lavoro, smaltimento rifiuti ecc.*).

In particolare si evidenzia come la cura dell'ospite integri una sorta di colpa professionale che non è prevista nell'elenco dei reati presupposto.

In ogni caso la parte speciale si dovrà completare con la mappatura delle aree a rischio e la Regione Lombardia prevede in ordine alla valutazione del rischio:

- *l'analisi delle funzioni e le attività svolte esaminate secondo l'esposizione al rischio "231"*

- *l'analisi delle voci di conto economico e patrimoniali che fungono da "sensore" del livello di criticità dei processi strumentali...come ad es . gli acquisti dei beni e servizi, i finanziamenti in varia forma che provengono dalla Pubblica Amministrazione, l'affidamento di incarichi di consulenza, gli incarichi a dipendenti pubblici ed incaricati di pubblico servizio, le spese di rappresentanza degli amministratori e degli apicali, gli omaggi, le assunzioni di personale e le collaborazioni a vario titolo.*

Infine la Regione Lombardia ritiene come il modello organizzativo deve aderire ai seguenti principi informativi:

- *sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto*

per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti;

- *separazioni di funzioni tra chi autorizza un'operazione e chi la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla in coerenza con la dimensione e l'articolazione organizzativa dell'ente;*
- *assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite,*
- *registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, e relativo controllo di legittimità, coerenza e congruenza.*

Quanto esposto deve essere oggetto di verifica da parte dell'organismo di vigilanza che la Regione Lombardia auspica in forma collegiale e con riguardo al funzionamento ne raccomanda la regolamentazione con apposito regolamento scritto.

L'organismo di vigilanza deve inviare entro il 31 dicembre di ogni anno all'ASL competente una relazione annuale dell'attività svolta anche con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di esercizio ed accreditamento nonché della normativa regionale.

E' evidente che a fronte di quanto esposto all'organo di vigilanza dovranno essere inviati sempre gli esiti dei verbali di vigilanza dell'ASL competente.

Infine il modello organizzativo comprende anche il Codice Etico e la delibera della Regione Lombardia ne enumera i principi tra cui onestà, imparzialità, riservatezza, rispetto delle norme delle persone e dell'ambiente ecc..

Per un esame esaustivo della delibera regionale si allega alla presente copia dell'allegato B par. 2.2.3 della delibera n. IX/ 3540 del 30.05.2012. (allegato n.1).

ASSETTO ORGANIZZATIVO E GOVERNANCE

1 - GOVERNANCE DELL'ENTE

Si descrive l'assetto organizzativo di fatto. Altri elementi si possono ricavare dalla documentazione ufficiale allegata.

1.1 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta dal Consiglio di amministrazione di nove membri, di cui 6 di nomina comunale, 1 nominato dai soci promotori pubblici, 1 nominato dai soci promotori privati e 1 consigliere di diritto, il parroco di Brignano Gera D'Adda .

Elegge al proprio interno il presidente della Fondazione, legale rappresentante, e il vice presidente, con funzioni vicarie, il tutto a norma dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione accentra ogni potere decisionale di natura amministrativa, compresi appalti e forniture e trattamento giuridico ed economico dei dipendenti.

Alcuni compiti sono espressamente delegati al Presidente, al Vice presidente con delibera del 29/09/2014 punto 2) "Assegnazione dei poteri al Presidente e Vice Presidente".

1.2 - Presidente

Il Presidente (Arch. Marco Ferraro), oltre alla legale rappresentanza e alle funzioni statutarie, cura tutti i rapporti istituzionali, in special modo quelli con la Regione e con l'Asl, riferendo poi al Consiglio, che assume la decisione finale in merito ad esempio, a nuove unità operative, accreditamenti, contrattualizzazioni ecc. Nella gestione dei rapporti con l'ASL, INAIL, INPS e le autorità giudiziarie e gli enti sovraordinati il Presidente si avvale del supporto professionale del Segretario (Avv.

Gabriele Zucchinali).

Lo stesso Presidente, quale “datore di lavoro”, è al vertice del sistema Salute e Sicurezza dei lavoratori (d.lgs. 81/08), supportato dalle figure previste dalla norma vigente, fra il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, consulente esterno, Ing. Solazzi Luciano, e medico del lavoro Dr.ssa Elena Maria Cazzaniga

Il Presidente firma i contratti individuali di lavoro dipendente.

Il Presidente ha potere di spesa limitatamente all'importo di € 10.000#.

1.3 - Vice presidente

Il Vice presidente (Conti Emiliano), svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza.

1.4 – Organo di revisione contabile

Come da Statuto è stato nominato dal Sindaco di Brignano Gera D'Adda, con Decreto n. 14 del 10.09.2014, il Dott. Stefano Armellini.

1.4 –Segretario

Il Segretario, (Avv. Gabriele Zucchinali), con incarico professionale, assiste giuridicamente il Consiglio di Amministrazione e il Presidente; redige i verbali del Consiglio di Amministrazione.

Collabora e sovrintende all'attività degli uffici amministrativi, interviene in consulenza con il Responsabile Sanitario per l'applicazione delle delibere della Regione Lombardia.

Istruisce i vari iter amministrativi al fine di indirizzare l'attività della Fondazione, su indicazione del Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione.

Esamina la contrattualistica in genere; in particolare i contratti di lavoro e di incarico professionale: vengono a lui segnalati eventuali fatti di rilevanza disciplinare commessi dai dipendenti, per l'avvio del procedimento, previa autorizzazione del Presidente. Partecipa agli incontri sindacali.

1.5 - Responsabile sanitario

Il Responsabile sanitario è la figura di vertice della Fondazione in ambito sanitario assistenziale, per quanto concerne le mansioni della sfera professionale medico - sanitaria. I vari e articolati compiti sono descritti nel proprio contratto individuale di incarico professionale.

1.6 - Coordinatrice

Detta figura coordina la generalità del personale della Fondazione, eccetto quello

medico, del manutentore e dell'Ufficio amministrativo.

Provvede alla stesura dei turni del personale, coordinandosi con l'ufficio amministrativo.

2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO

2.1 - Unità di offerta socio sanitario-assistenziali – R.S.A. – C.D.I.

Gli addetti presso le varie unità operative sanitario assistenziali (R.S.A. e C.D.I.) sono tutti dipendenti della Fondazione, salvo le eccezioni volta per volta evidenziate.

Il personale assistenziale, e quello infermieristico fa riferimento al coordinatore.

La costante verifica interna sul rispetto degli standard minimi, sotto la supervisione del Presidente, del Segretario e del Responsabile sanitario è curata da:

- Ufficio amministrativo, riguardo agli standards strutturali;
- Coordinatrice e uffici amministrativi, riguardo a quelli organizzativi e gestionali, per il controllo delle ore erogate.

2.1.1. - R.S.A.

La Residenza Sanitaria Assistenziale ha 66 posti letto, autorizzati e accreditati e contrattualizzati con l'A.S.L. di Bergamo.

2.1.6 - C.D.I.

Il Centro Diurno Integrato ha 20 posti, tutti autorizzati dalla Regione. Offre prestazioni prevalentemente assistenziali e in parte di natura sanitaria, in regime diurno, a utenti anziani con limitata autosufficienza.

2.2 - Servizi a carattere generale

Le unità di offerta assistenziali prima elencate vengono supportate dai seguenti ser-

vizi a carattere generale.

Gli operatori sono tutti dipendenti della Fondazione, salvo le eccezioni volta per volta evidenziate.

2.2.1 - Animazione

Eroga prestazioni ai residenti in struttura e agli utenti della R.S.A. e del C.D.I..

Il ruolo di educatore professionale è affidato a due dipendenti, uno per unità.

2.2.2 - Servizio di fisioterapia

Il servizio è affidato a 3 dipendenti, coordinati dall'equipe medica e da un servizio esterno di uno specialista in fisioterapia – libero professionista.

2.2.3 – Cucina (gestita da azienda esterna)

La Cucina prepara i pasti per gli utenti delle unità di offerta della Fondazione.

Il servizio è appaltato alla società PAMIR s.r.l. di Pedrengo.

L'acquisto delle derrate alimentari, la dotazione e manutenzione d'impianti, macchinari e attrezzature fanno capo alla società PAMIR s.r.l. come da contratto d'appalto.

Il magazzino delle derrate alimentari è di pertinenza della cucina.

2.2.4 – Lavanderia- Pulizia (gestita da azienda esterna)

I Servizi di Lavanderia – Pulizia della Fondazione sono affidati in appalto alla TULIPANO s.c.a.r.l. con sede in Via Ozanam n. 2 a Bergamo, come da capitolato generale dei servizi e conseguenti contratti, uno per ogni servizio.

Il coordinatore responsabile è il Signor. Marco Piacentini, dipendente IL TULIPANO s.c.a.r.l..

In particolare, il servizio di lavaggio e stiratura della biancheria piana (da letto) è affidato a società terza tramite Il Tulipano s.c.a.r.l., mentre gli indumenti personali

degli ospiti vengono lavati e stirati internamente.

2.2.5 - Manutentore

La Fondazione ha un manutentore dipendente, Geom. Luca Castelli, che provvede al controllo ed alla manutenzione di apparecchi e impianti.

Garantisce controllo, ricezione, stoccaggio e registrazione della merce e magazzino.

Gestisce gli automezzi della Fondazione.

2.2.8 - Ufficio relazioni con il pubblico

Il responsabile è identificato nella figura del Segretario del Consiglio di Amministrazione. Gestisce le relazioni, nel caso di lamentele e segnalazioni, con ospiti/parenti. Si occupa delle problematiche relative ai rapporti tra Direzione Sanitaria e ospiti connotati da risvolti giuridici e intrattiene i rapporti con il Comitato Parenti della Fondazione e volontari.

2.2.9 - Area amministrativa

L'area amministrativa si articola in:

- Rapporti con ASL e enti sovraordinati, contrattualistica
- Segreteria front office servizi di Prelievi e Fisiatra
- Contabilità
- Personale

Le rendicontazioni e ogni comunicazione con l'ASL sono firmate dal Presidente e/o dal Direttore sanitario, ognuno per le parti di competenza.

Il personale è autorizzato di fatto a intrattenere rapporti col personale dell'Asl per i soli aspetti riguardanti la compilazione delle rendicontazioni periodiche o simili adempimenti ricognitivi, come ad es. Scheda struttura.

DIFFUSIONE E ADOZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

Il modello organizzativo gestionale di controllo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Copia del modello di organizzazione e di gestione è depositata presso la sede legale in via Facchinetti n. 2, Brignano Gera d'Adda (Bg).

Ai fini di rendere efficace e concreto il modello organizzativo gestionale è necessario individuare le metodologie di comunicazione dello stesso.

Si procederà con una comunicazione iniziale a tutti coloro che entreranno in contatto con la Fondazione (es. dipendenti, collaboratori, amministratori, fornitori, discenti, ecc.) mediante notifica a mano del MOG, oppure inviato anche via mail.

Entro 60 giorni dalla sua adozione, il Segretario, in stretto coordinamento con l'organismo di vigilanza, deve organizzare specifiche riunioni illustrative, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio reati.

Sarà garantita la massima diffusione e pubblicità anche nei seguenti modi:

- pubblicazione sul sito internet;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, collaboratori, discenti e fornitori.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la formazione e l'informativa del personale sarà garantita dal Segretario in stretto coordinamento con il Presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, con riunione informativa finalizzata alla conoscenza del MOG e alle sue eventuali modifiche.

Il programma iniziale di formazione di tutto il personale (dipendenti e collaboratori a contratto) riguarderà le nozioni di carattere generale sul d.lgs. n. 231/01, le fattispecie di reato presupposto, la valenza del modello di organizzazione e di gestione,

codice etico, compiti, poteri e flussi informativi dell'Odv, sistema sanzionatorio.

In particolare verrà effettuata informazione specifica esclusivamente al personale delle aree a rischio: amministratori, della contabilità, del sistema qualità – coordinatore unità di offerta socio sanitaria – R.S.P.P. : la formazione è diretta ad illustrare la mappatura dei sensori rischio reato al fine di definire le specifiche criticità di ogni area e per proporre procedure di adeguamento per prevenire gli eventuali tentativi di violazione del modello.

La frequenza è obbligatoria e l'ufficio del personale è obbligato a conservare la documentazione dei corsi.

I nuovi contratti con i fornitori dovranno avere una clausola di conoscenza e rispetto del modello attuato e meccanismi sanzionatori (ad es. clausola risolutiva espressa, clausole penali ovvero in alternativa risarcimento del danno in caso di inosservanza).

ORGANISMO DI VIGILANZA

La composizione dell'Organismo di Vigilanza (ODV) è collegiale e dura in carica fino al 31.12.2014.

Il Presidente della Fondazione con lettera d'incarico del 29 aprile 2011 ha nominato l'organo di vigilanza, composto da tre membri: un Presidente, il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Responsabile Sanitario, e un componente esterno, Sig. Stefano Conti.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'ODV siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali, dipendenti, collaboratori, fornitori, discenti) delle specifiche procedure stabilite nel MOG e non vi è alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

L'ODV interviene con visite ispettive concordate o a sorpresa: il contenuto delle visite verrà verbalizzato e le copie conservate dall'Odv. Parimenti il Presidente, o un Consigliere, Responsabile Sanitario e il revisore, hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Odv: anche in questo caso le riunioni dovranno essere verbalizzate.

Obblighi di Informazione all'Organo di Vigilanza (art. 6 comma 2°, lett. d))

Di rilievo sono i flussi informativi verso l'ODV che dovrà riportare al Consiglio di Amministrazione in ordine alle notizie relative a modifiche organizzative nel sistema di deleghe e procure; alle procedure relative a finanziamenti, mutui o erogazioni da enti pubblici; l'attivazione di nuove unità di offerta socio sanitaria; bilancio annuale; le comunicazioni da parte del revisore dei conti relative ad ogni criticità emersa.

L'Odv deve, altresì, essere tempestivamente essere informato da tutti i destinatari del modello organizzativo e di gestione, (vale a dire Presidente, consiglieri, revisore dei conti, rspp, dipendenti, collaboratori con contratto di libera professione), in ordine a condotte non conformi, anche potenziali, ai principi ed alle prescrizioni contenute nel modello organizzativo e di gestione, come ad es. omissioni, falsificazioni nelle procedure riguardanti i “sensori di reato” relative alle aree di competenza .

Altresì l'Odv dovrà essere informato su tutti i contratti in essere e sui contenziosi (in sede giudiziale ed extra) : provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità fonte di indagini che interessano, anche indirettamente, l'ente, il suo personale, collaboratori e tutte le figure apicali; le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso ed alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione dell'archiviazione; segnalazioni in ordine alle violazioni o al rischio di violazioni connesse alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

In particolare l'Odv dovrà conoscere i verbali di ispezione dell'Asl in ordine alle unità di offerta socio sanitaria, anche in conformità con la DGR n. 3540/2012, la quale prevedeva la relazione scritta annuale dell'Odv, **con particolare riferimento al rispetto dei requisiti richiesti in materia di esercizio di accreditamento nonché della normativa regionale**, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e al revisore dei conti (indicando i controlli e le verifiche effettuate, l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura, le segnalazioni ricevute, le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare, la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la società al pericolo che siano commessi i reati - presupposto, la mancata collaborazione da parte dei destinatari del modello).

I flussi informativi avverranno tramite mail dedicate o comunicazioni scritte pres-

so la sede dell'ente ed indirizzate all'Odv.

La gestione delle informazioni ricevute sono valutate dall'Odv, insieme al Segretario e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove necessario, si dovrà procedere ad attività ispettiva, ricorrendo all'apporto anche di professionisti esterni, qualora il caso richieda competenze specifiche.

I componenti dell'Odv sono chiamati al rigoroso rispetto delle norme etiche e comportamentali di carattere generale di cui al Codice Etico.

Infine si richiama la delibera della Giunta Regionale lombarda n. X/2569 del 31.10.2014, allegato 1 punto 3.2.4. lett.f), che apporta modifiche in tema di redazione ed invio della relazione dell'organo di vigilanza all'ASL di competenza: adeguamento da garantire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione.

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Premessa

Il modello di organizzazione e di gestione, per essere efficacemente attuato, deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/01 e costituisce, unitamente ad altre statuizioni contenute nei predetti articoli, la condizione senza la quale non si ottiene l'esenzione da responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto Lgs. n. 231/01.

Si precisa come il modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i destinatari, dipendenti e collaboratori, la cui violazione deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione o dal tentativo di reato presupposto.

Per i dipendenti il sistema disciplinare è contenuto nel contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dalla Fondazione.

Principi generali relativi alle sanzioni

In questa sezione del modello si descrivono i principi delle sanzioni irrogabili e la procedura per la contestazione ed irrogazione delle sanzioni, ai dipendenti e ai collaboratori.

Nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia si assicura come le fasi del procedimento disciplinare per i dipendenti della Fondazione, in caso di violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e di Gestione segue il CCNL Enti Locali e Regione a cui si fa riferimento, riferito al contratto in vigore.

I principi generali relativi alle sanzioni applicabili, sia ai dipendenti che ai collabo-

ratori, sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto:

- **rilevanza oggettiva delle regole violate:** comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia del MOG rispetto alla prevenzione dei reati presupposto (es. mancata informativa all'ODV, mancata formazione del personale, mancato aggiornamento del MOG, alterazione o distruzione delle procedure finalizzate alla violazione del sistema di vigilanza, ecc.)
- **elemento soggettivo della condotta:** dolo o colpa, da desumersi dal livello di responsabilità gerarchica/tecnica (es. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici per la corretta ed effettiva applicazione del MOG, ecc.) ;
- **reiterazione delle condotte;**
- **partecipazione di più soggetti nella violazione.**

Sanzioni per collaboratori

Per tutti i collaboratori legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente, le procedure e misure sanzionatorie applicabili sono determinate in proporzione alla gravità delle violazioni:

- clausola penale, per violazione colposa del modello di organizzazione e controllo;
- revoca dell'incarico professionale, per violazione dolosa del modello di organizzazione e controllo, attraverso la clausola di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ex art.1456 c.c.;

Sanzioni per amministratori

Le misure applicabili sono determinate in proporzione alla gravità delle violazioni:

- a) Ammonizione scritta: per la sola violazione colposa del MOG;
- b) Sospensione temporanea degli eventuali emolumenti: per la reiterata violazione colposa del MOG;

c) Revoca della delega/ procura o della carica: per violazione dolosa del MOG.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell'ODV, dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga riscontrata la violazione del modello da parte dei collaboratori, amministratori, direttori e da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, l'Odv trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Revisore una relazione contenente:

- descrizione della condotta, generalità del soggetto responsabile del tentativo o della violazione, indicazione delle procedure del modello violate ed eventuali documenti o elementi a riscontro della condotta;

- il Consiglio di Amministrazione convoca per iscritto, entro venti giorni, il soggetto e la convocazione contiene una breve e precisa descrizione della condotta contestata e delle previsioni del modello oggetto di violazione, indica la data e l'ora della convocazione, con l'avviso per l'interessato della facoltà di formulare memorie scritte difensive e con la possibilità di richiedere l'intervento di un difensore a cui dà mandato o di un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce.

- La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente (se l'interessato è un dipendente, collaboratore, fornitore, appaltatore, etc.) ovvero da due membri del Consiglio di Amministrazione (se relativo a Segretario o Responsabile Sanitario, oppure a Presidente o Consigliere):

- Il Consiglio sulla scorta degli elementi acquisiti, delibera per iscritto e determina la sanzione ritenuta applicabile oppure motiva l'archiviazione del caso. Della delibera deve essere data comunicazione per iscritto all'Odv e al Revisore, nonché all'interessato. Il procedimento trova applicazione anche in caso di violazione da parte del revisore dei conti o di un componente dell'Odv.